

UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI

Prot. n. 18608 Ordinanza n. 46

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. REVOCA ORDINANZE N. 21 DEL 19/3/2020 E N. 28 DEL 30/4/2020.

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sono state adottate, tra le altre, le seguenti ordinanze:

- ordinanza n. 21 del 19/3/2020 con la quale è stata ordinata la chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), dei parchi e giardini di cui agli allegati A e B (ad esclusione delle aree cani) alla citata ordinanza, delle aree gioco, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, ovunque presenti sul territorio comunale, dal giorno 19 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni;
 - ordinanza n. 28 del 30/4/2020 con la quale è stata disposta la riapertura al pubblico dei parchi e giardini comunali di cui all'allegato "A" alla stessa ordinanza, dal giorno 4 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, e la conferma della chiusura dei parchi e giardini di cui all'allegato "B" alla citata ordinanza;

Visto il recente D.P.C.M. dell'11/6/2020 il quale prevede:

- all'art. 1 comma 1 lett. b) che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8";
- all'art. 1 comma 1 lett. c) che "è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le

- all'art.1 comma 1 lett. d) che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti";

Visto altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 68 del 13/6/2020 il quale ribadisce le sopra citate disposizioni di cui D.P.C.M. 11/6/2020;

Ravvisata la necessità, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, di revocare le proprie ordinanze n. 21 del 19/3/2020 e n. 28 del 30/4/2020; Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) la revoca delle proprie ordinanze n. 21 del 19/3/2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica Covid-19 Chiusura cimitero comunale, parchi e giardini, aree gioco, pista ciclabile lungo il Sangone, piastre sportive polivalenti, attrezzature ludiche e di fitness" e n. 28 del 30/4/2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica Covid-19. Modifica ordinanza n. 21 del 19/3/2020: parziale riapertura parchi e giardini comunali a decorrere dal 4/5/2020";
- 2) che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto sia consentito nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 11/6/2020 e dell'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- 3) che l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia siano consentiti nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del D.P.C.M. 11/6/2020 e dell'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- 4) che lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, siano consentite nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 11/6/2020.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Questura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte, ai Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione

Civile;

- di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell' art. 650 del codice penale;
- di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza, di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato.

RENDE NOTO

che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on- line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Orbassano;
che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte.

Orbassano, lì 15 giugno 2020

ORBASCAMO.

IL Sindaco Bosso Cinzia Maria